

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con deliberazione n. 14 in data 09.02.2009, la Giunta Municipale ha approvato lo schema di convenzione con l'Associazione "In Missione" onlus per la collaborazione con questo Comune nelle seguenti prestazioni di volontariato:

- Collaborazione alle attività sociali e culturali del Comune;
- Collaborazione nella pulizia straordinaria degli spazi verdi attrezzati, di strade comunali e di valli;
- Collaborazione nella gestione del centro di raccolta dei rifiuti ingombranti.

prevedendo l'erogazione di un contributo massimo annuo di € 6.500,00, di cui € 4.000,00 per la gestione della piazzola dei rifiuti ingombranti;

SENTITA L'Associazione "In Missione" onlus la quale si è resa disponibile ad effettuare le stesse prestazioni anche per gli anni 2010 e 2011;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario approvare una nuova convenzione, avente validità biennale (anni 2010 e 2011) che prevede l'erogazione di un contributo massimo annuo di € 6.500,00 a fronte dell'opera prestata, che verrà liquidato sulla scorta delle attività effettivamente svolte e certificate dal responsabile dell'area tecnica di questo Comune;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 30.10.1990 (SPC 22.11.1990, n. 22201) con la quale in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 è stato adottato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici o privati;

Viste le successive deliberazioni di modifica o integrazione al succitato regolamento:

- C.C. N. 62 del 16.11.1993
- C.C. N. 12 del 31.03.2002
- C.C. N. 35 del 20.09.2004

VISTO:

-il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30/05/2005;

-il bilancio di previsione;

-il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000:

- o parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area competente;
- o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'area economico/contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi;

DELIBERA

1)-di approvare la nuova convenzione con l'Associazione "In Missione" onlus con sede in Milano, Via Copernico, 9, (ex Associazione "Amici del Sidamo") – C.F. 97182200150 per la cooperazione con questo Comune in prestazioni di volontariato così come meglio specificate nell'unito schema di convenzione, che si approva con la presente deliberazione;

2)- di dare atto che tale convenzione, che decorre dal 1.1.2010 e scadrà il 31.12.2011, prevede l'erogazione di un contributo massimo di € 6.500,00 che farà carico:

- per € 4.000,00 all'intervento 1.09.05.05 CAP. 1280;
- per € 2.500,00 all'intervento 1.09.06.05 CAP. 1308 del bilancio 2010 in corso di approvazione;

3)-di dare atto altresì, che ai successivi adempimenti provvederanno gli uffici comunali;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IN MISSIONE" ONLUS.

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ in Villa di Tirano, nel Municipio, sito in piazza Torelli 3, sono presenti i signori:

- 1) **-la sig.ra MORELLI DANIELA, nata a Villa di Tirano il 21.5.1955 ed ivi residente in Via Beltramelli 11, responsabile del servizio tributi del Comune di Villa di Tirano, la quale agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) D.Lgs. 267/2000 per conto del Comune di Villa di Tirano - codice fiscale: 00 111 050 142-(di seguito chiamato per brevità soltanto Comune);**
- 2) **- ZANARDINI MAURIZIO, nato a Botticino (Bs) il 18.07.1949 e residente a Brescia in Via Galeazzo degli Orzi, 37 - nella sua qualità di Presidente DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IN MISSIONE" ONLUS con sede in Via Copernico 9 - Milano, iscritta nel Registro Generale del Volontariato al F. 613 progressivo 2447 Sezione A (Sociale) C.F.: 97182200150 (di seguito chiamata per brevità Associazione)**

I PREDETTI

Premesso che:

-che le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell'offerta del mercato del lavoro; esse devono avere carattere saltuario e limitate nel tempo;

-l'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;

-l'organizzazione stipulante si impegna a garantire la quantità e qualità degli interventi definiti nella presente convenzione;

-gli oneri dovuti per lo svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi all'Associazione a sostegno dell'attività missionaria salesiana in Etiopia;

-nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedono la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi (pubblici-privati-organizzazioni di volontariato e di cittadinanza attiva);

-il pieno controllo sul programma di intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta di facoltà del Comune stipulante;

CONVENGONO QUANTO APPRESSO

Art.1 – il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso le prestazioni di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge n. 266/91 art.7,

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.8, degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale.

Art.2 – A tal fine l'Associazione, regolarmente iscritta nel registro generale regionale del volontariato fornirà l'attività volontaria dei propri soci, nelle attività di seguito specificate:

Collaborazione alle attività sociali e culturali del Comune;

Collaborazione nella pulizia straordinaria degli spazi verdi attrezzati, di strade comunali e di valli;

Collaborazione nella gestione del centro di raccolta dei rifiuti ingombranti.

Art.3 – Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune che si riservano di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

Art.4 – L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'art.2 della presente convenzione.

L'Associazione assicura di avere in essere polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui al già richiamato art.2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danno o incidenti, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

L'Associazione, per le attività di cui all'art.2, secondo i riferimenti operativi di cui all'art.3, si impegna a svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri aderenti quale supporto per l'attuazione del servizio.

Art. 5 – Il Comune per propria parte, si impegna a versare all'Associazione un contributo annuo massimo di € 6.500,00 per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione.

La liquidazione di quanto sopra avverrà in tre tranches annuali:

€ 2.000,00 entro il 30 giugno

€ 2.500,00 entro il 31 agosto

€ 2.000,00 entro il 31 dicembre

Dette somme verranno liquidate a seguito di certificazione del responsabile dell'area tecnica in merito all'attività svolta.

Eventuali ulteriori prestazioni, non previste nella presente convenzione, verranno preventivamente concordate sia per le modalità operative che economiche.

Le parti danno atto, che l'Associazione non è soggetta alla ritenuta del 4% in quanto ONLUS, giusta l'art. 16 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 470;

Art.6 – Il numero dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività da svolgere, di cui all'art.2, non sarà inferiore a 10 (dieci). Di essi l'Organizzazione, al momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà apposito elenco nominativo, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

L'Associazione opera nell'attuazione delle attività socialmente utili previste in convenzione all'art.2, attraverso il Gruppo di Tirano dell'Associazione.

Art.7 – La convenzione decorre dal 01.01.2010 e scadrà il 31.12.2011. Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

Il Comune di Villa di Tirano ha facoltà di rescissione della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del codice civile e della Legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

IL RESPONSABILE DI AREA
